



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'atto è stato modificato per esigenze di riservatezza e l'atto è conforme all'originale detenuto dall'amministrazione in versione integrale

Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 18 del 20.11.2020 "Contratto di servizio

pubblico in emergenza in continuità territoriale con l'isola dell'Asinara: Linea

Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e v.v - CIG 84713245B6".

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dall'Ing. Maurizio Cittadini, Codice Fiscale [REDACTED], Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, incarico conferito con Nota prot. n° 13064 del 09.08.2022 ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. 31/1998, domiciliato per la carica presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX novembre n.41, di seguito denominata per brevità "Regione"

E

DELCOMAR S.r.l., con sede legale in Cagliari, Via Caprera, n. 37, CAP 09123, Codice Fiscale/partita IVA n. 01217940905, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Cagliari al n. REA 201085, rappresentata dal Dott. Gianfranco Atzeni, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa, di seguito denominata per brevità anche "Ditta".

PREMESSE

VISTO il Contratto di servizio Rep. n. 18 del 20.11.2020 stipulato con l'aggiudicataria Delcomar S.r.l. avente ad oggetto "Contratto di servizio pubblico in emergenza in continuità territoriale con l'isola dell'Asinara: Linea Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e v.v - CIG 84713245B6", per l'importo di euro 1.846.300,00, IVA esclusa, per una durata di 12 mesi con decorrenza dal 23.11.2020 al 22.11.2021;-----



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DATO ATTO che con Determinazione Rep. n. 738 Prot. n. 17732 del 22.12.2021 è stata indetta una procedura aperta informatizzata per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale Linea Porto Torres-Cala Reale (Isola dell'Asinara) e v.v. (CIG 902634792D), per la durata di 72 mesi, per la quale non sono pervenute offerte e con Determinazione Rep. n. 96 Prot. n. 5420 del 01.03.2022 è stata formalizzata la presa d'atto di gara deserta;-----

DATO ATTO che sono state pubblicate due ulteriori procedure negoziate per l'affidamento in concessione del servizio di collegamento marittimo con l'isola dell'Asinara (la prima indetta con Determinazione Rep. 386 Prot. n. 11496 del 27.06.2022 e la seconda con Determinazione Rep. n. 57 Prot. n. 2393 del 30.01.2023) entrambe precedute da avviso pubblico di indagine di mercato, ed andate parimenti deserte; -----

DATO ATTO che tale grave situazione venutasi a creare in conseguenza della mancata risposta degli operatori economici a partecipare a ben tre procedure ad evidenza pubblica, nonostante le innovazioni introdotte nella seconda e terza gara (tra le quali, tra l'altro, l'aumento della base d'asta) è riconducibile a dinamiche di mercato esogene all'Amministrazione che si è prontamente e diligentemente attivata per arrivare all'affidamento dei servizi;-----

CONSIDERATO che nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica e quindi della successiva individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario e dell'effettiva consegna del servizio, il venir meno del collegamento marittimo, determinerebbe un grave nocumento all'interesse pubblico generale poiché verrebbero lese le finalità di salvaguardia e tutela dell'Ente Parco dell'Asinara e la possibilità di assicurare il trasporto di mezzi e merci, oltre che delle persone, da e verso l'isola dell'Asinara l'interruzione del servizio in oggetto può essere



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ricompresa nel concetto di “*danno grave all’interesse pubblico*” previsto dall’art. 32,

comma 8, del D.Lgs. 50/2016 configurando, pertanto, l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio;-----

RITENUTO pertanto che, in tale contesto di manifesta reiterata carenza di interesse di mercato, lo strumento maggiormente idoneo a garantire la continuità del collegamento marittimo in argomento sia rappresentato da un’ulteriore proroga tecnica del contratto di servizio vigente, per il tempo strettamente necessario all’affidamento dei nuovi servizi e giustificabile da ragioni imprevedute ed imprevedibili dall’Amministrazione;-----

TENUTO CONTO che, al fine di scongiurare l’interruzione di pubblico servizio, con nota prot. n. 6599 del 07.03.2023 è stata comunicata alla Società Delcomar S.r.l. la volontà dell’Amministrazione di procedere alla proroga tecnica del contratto in argomento, richiedendo di comunicare ogni informazione utile al fine di adottare i provvedimenti conseguenti;-----

PRESO ATTO della nota n. 38 del 20.03.2023 (prot. RAS 7505 del 20.03.2023) con la quale la Società Delcomar S.r.l. ha riscontrato la nota sopracitata evidenziando la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri che dovrà sostenere per l’acquisto del carburante;-----

TENUTO CONTO di quanto riscontrato alla suddetta richiesta con nota prot. n. 8077 del 29.03.2023, con la quale è stata confermata alla Compagnia la volontà di procedere alla proroga tecnica sino al 31.12.2023 ai medesimi patti e condizioni tecniche ed economiche;-----

RITENUTO di procedere con la proroga tecnica del contratto di servizio vigente per un periodo di 9 mesi dal 01.04.2023 al 31.12.2023 e, comunque, non oltre l’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario e stipulazione del relativo



contratto, che determinerà automaticamente la risoluzione della predetta proroga
tecnica;-----

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il Contratto e i suoi rispettivi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

ART. 2 - All'art. 2 del Contratto Rep. 18/2020 è inserito il seguente comma:

✓ *“3. Bis. Per il periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2023 la Ditta è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni previste dal presente contratto e, comunque, non oltre l'individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario e stipulazione del relativo contratto, che determinerà automaticamente la risoluzione della predetta proroga tecnica.*

ART. 4 - Rimangono invariate integralmente tutte le altre condizioni contrattuali.

ART. 5 - Spese contrattuali - Sono a carico della Società tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, bollo, copia e registrazione non espressamente accollati alla Regione.

Per la Regione

Per la Società

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

F.to

F.to